COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XCII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1140

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CASTELLUCCI e RINALDI: Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti in difesa dell'apicoltura (4015) . 1140

PRESIDENTE 1140

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1140

RINALDI, *Relatore* 1140

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

FRANZO ed altri: Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (4665);

BASLINI e BIGNARDI: Provvidenze di difesa fitosanitaria della viticoltura (4836). 1140

PRESIDENTE 1140, 1141

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le feroste* 1141

STELLA, *Relatore* 1141

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano (1072);

PAG.

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090) 1141

PRESIDENTE 1141, 1157, 1159, 1162

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 1157, 1158 1159, 1162

DELLA BRIOTTA, *Relatore* . . 1141, 1157, 1158 1159, 1162

MAGNO 1158

RINALDI 1162

STELLA 1157

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Autorizzazione all'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna – ad alienare terreni al comune di Alghero (4658) . . 1163

PRESIDENTE 1163

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770) . 1163

PRESIDENTE 1163

La seduta comincia alle 10,40.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bonomi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci e Rinaldi: Modificazione dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura (4015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Castellucci e Rinaldi: « Modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, concernente provvedimenti per la difesa dell'apicoltura » (4015).

L'onorevole Rinaldi ha facoltà di riferire alla Commissione.

RINALDI, *Relatore*. Nel nostro Paese funziona ormai da moltissimi anni il consorzio degli apicoltori che ha come scopo precipuo la difesa delle nostre specie di api, che hanno delle caratteristiche di lavoro e produzione di gran lunga superiori a quelle delle altre api allevate in Europa ed anche nel mondo. Si deve, tra l'altro, a questo consorzio quell'ottimo lavoro di esportazione delle api regine, il che permette lo sviluppo in Italia di una notevole industria del settore ed un grosso movimento di capitali.

In questi ultimi anni si è notato, tra l'altro, un notevole incremento del miele come alimento, il che rappresenta un notevole risultato, oltre quello classico legato alla funzione che le api ricoprono nel campo della frutticoltura nazionale.

Il consorzio degli apicoltori vive con le quote sociali, elevate a suo tempo da 2 a 20 lire e che oggi si propone di portare a 150 lire per ogni arnia.

Non ho altro da aggiungere, se non una calda raccomandazione al Governo affinché venga compiuto uno studio il più accurato possibile per vedere se non sia il caso di inserire questa attività tra quelle sperimentali nazionali. Questo è tanto più necessario in quanto, come ho detto, il consumo del miele di api sta aumentando continuamente, visto che lo zucchero, sia di canna che di barbabietola, non raccoglie più il favore di una volta, specialmente per quanto riguarda la alimentazione dei bambini, e quindi si nota una accresciuta tendenza all'allevamento delle api e alla produzione di miele.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda pienamente con quanto esposto dal relatore e ritiene utile ed opportuna l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del Regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i Consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Franzo ed altri: Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (4665); Baslini e Bignardi: Provvidenze di difesa fitosanitaria della viticoltura (4836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Franzo, Bianchi Fortunato, Stella, Prearo, Armani, Valeggiani: « Estensione anche alla coltura viticola delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (4665); e Baslini e Bignardi: « Provvidenze in difesa fitosanitaria della viticoltura » (4836).

L'onorevole Stella ha facoltà di svolgere la relazione.

STELLA, *Relatore*. I due provvedimenti in discussione si propongono di estendere le provvidenze di difesa fitosanitaria anche alle colture viticole, quando la difesa stessa venga eseguita in forma associativa, con mezzi aerei, ed in consistenti aree territoriali.

Sulla validità del provvedimento mi pare che sia inutile ogni ulteriore commento.

La sperequazione esistente, che si intende sanare con le proposte in esame, è risultata evidente in sede di applicazione dell'articolo 7 della legge del Piano verde n. 2

Per tali motivi, prego la Commissione di voler approvare celermente le proposte stesse.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero dire in sede preliminare che il Governo si dichiara favorevole alle due proposte di legge in discussione.

Tuttavia, vorrei raccomandare alla Commissione, – e, se sarà necessario, presenterò un opportuno emendamento – che il mezzo aereo, adottato per la difesa fitosanitaria in questione, sia usato soltanto ove esso risulti il più economico, oppure rappresenti l'unico mezzo a disposizione.

Raccomanderei, altresì, che l'operazione di difesa stessa si svolga su una superficie di adeguate dimensioni; e ciò allo scopo di evitare una forte spesa per il mezzo aereo a beneficio solo di piccole superfici.

Tuttavia, tali suggerimenti potranno essere presi in considerazione anche in sede di emanazione delle norme regolamentari.

STELLA, *Relatore*. È chiaro che dobbiamo prendere sempre in considerazione una base di costo economico. Tuttavia si può prescindere da ciò per ragioni di opportunità e di celerità. Infatti, il trattamento con il mezzo aereo viene effettuato in un tempo relativamento breve, contenuto entro limiti modesti, cosa che non è possibile con i mezzi meccanizzati, sia pure rapidi.

Pertanto, non mi pare fuori luogo manifestare tale preoccupazione, sia pure tenendo conto dell'aspetto economico dei provvedimenti in esame.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione sceglie come testo base per la discussione la proposta di legge n. 4665.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'altopiano silano (1072); e dei senatori Spezzano ed altri: Istituzione del parco nazionale in Calabria *(Approvata dal Senato)* (1090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Buffone, Nucci, Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Cassiani, Foderaro, Vincelli, Spinella, Reale Giuseppe: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'altipiano silano » (1072); e dei senatori Spezzano, Militerni, De Luca Luca, Barbaro, Gullo, Berlingieri e Salerni: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria » (1090).

Informo la Commissione che il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo. Prego pertanto il relatore Della Briotta di voler informare i colleghi sui lavori del Comitato ristretto e sulle conclusioni cui è pervenuto.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Della materia dei parchi nazionali abbiamo parlato a lungo nel corso di questa legislatura, e la nostra Commissione ha anche affrontato il problema in sede referente. Ebbi allora occasione di svolgere una completa relazione, che vorrei oggi richiamare all'attenzione dei colleghi.

Prima di ciò vorrei però brevemente ricordare le varie tappe che, nel corso di questa legislatura, si sono percorse in questa materia. Sotto la spinta pressante dell'opinione pubblica e dei naturalisti in particolare il Parlamento ha stanziato, con diversi provve-

dimenti, dei fondi in favore del Parco nazionale dello Stelvio, di quello del Gran Paradiso e di quello d'Abruzzo, sodisfacendo così una prima esigenza di carattere finanziario. Una seconda e più fondamentale esigenza è quella di giungere all'approvazione di una legge quadro che disciplini l'intera materia dei parchi.

Il Comitato ristretto ha studiato a lungo questo problema e le conclusioni cui è pervenuto sono contenute nella relazione generale che avrò tra breve l'onore di esporre ai colleghi. Purtroppo, la scarsità del tempo rimasto a nostra disposizione prima dello scadere della legislatura non ci permette più di raggiungere questa meta primaria di una legge quadro, ma voglio sperare che tutto il lavoro compiuto fino ad oggi non rimanga completamente inutilizzato e che possa essere utile al futuro legislatore.

Oggi però la Commissione può affrontare con buone speranze di successo un problema più limitato, quello dell'istituzione di un parco nazionale in Calabria, cosa questa che è negli auspici sia delle popolazioni calabresi (e meridionali in genere) sia degli studiosi, che ritengono quanto mai utile creare una oasi naturalistica nel cuore della regione calabrese.

Su questo argomento abbiamo dinanzi – come dicevo nella precedente seduta – una proposta di legge dei senatori Spezzano ed altri (già approvata nell'altro ramo del Parlamento) ed una di iniziativa dei colleghi Buffone ed altri, la quale peraltro propone delle soluzioni che ben difficilmente potranno inquadrarsi in una normativa riguardante i parchi.

Partendo da queste due proposte di legge, il Comitato ristretto con la collaborazione del Governo, ha dato vita ad un testo unificato sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Mi riservo di esprimere dettagliatamente la mia opinione sui singoli articoli nel momento più opportuno, e mi limito per il momento ad auspicare una rapida approvazione da parte nostra di questo provvedimento.

Peraltro, la soluzione che viene proposta per il Parco nazionale della Calabria potrebbe, anche in parte, costituire una indicazione su quello che dovrà essere l'ordinamento definitivo da dare a tutta la materia dei parchi.

Naturalmente, non è che tutte le indicazioni contenute nel testo del provvedimento in esame potranno – almeno io ritengo – essere accettate.

Mi sembra un punto molto importante quello che, nell'ambito del territorio del parco in questione, si preveda l'esistenza di una zona di riserva naturale integrale. È un concetto di fondamentale importanza, da introdurre nella nostra legislazione, come avvenuto in altri Paesi europei, in particolare in Francia.

Così pure, il principio di fissare all'interno del parco della Calabria, delle zone di bosco-parco, è notevole, dal punto di vista della valorizzazione turistica.

Mi rendo conto benissimo che tale soluzione potrà suscitare anche gli anatemi dei naturalisti puri, e non è che le ragioni che da essi verranno addotte siano di nessuna importanza. Tuttavia, bisogna tener presente qual è la situazione del nostro Paese da un punto di vista sociale, democratico. Se è giusto, com'è giusto, tutelare le esigenze dei naturalisti, è pure giusto tener presenti le esigenze delle popolazioni che gravitano intorno alle zone dei parchi nazionali.

Un altro punto positivo contenuto nel provvedimento in esame è l'obbligo della compilazione di un piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del parco della Calabria. Si tratta di un principio che non è stato mai introdotto nella nostra legislazione. Al massimo tale obbligo veniva sancito in via amministrativa, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Infatti, i parchi esistenti hanno cominciato a preparare tali piani soltanto in epoca recentissima.

Un altro principio notevole è quello della fissazione del criterio di indennizzo dei danni, apportati ai proprietari di terreni compresi nel parco. Di ciò dobbiamo rallegrarci, specie se teniamo presente quante lamentele sono pervenute dall'Abruzzo o dalla zona del Gran Paradiso per i danni provocati alle coltivazioni e ai terreni e non risarciti, danni che venivano a gravare fino ad oggi sui proprietari, in gran parte contadini.

Altro aspetto positivo che mi corre l'obbligo di mettere in evidenza riguarda l'istituzione di un Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria.

In tale comitato trovano posto – direi in misura giusta ed equilibrata – accanto ai rappresentanti degli interessi generali, quelli degli interessi locali, che pure hanno il loro peso. Taluno potrà forse ritenere che la presenza degli interessi locali è eccessiva, e ravvisare in essa un pericolo. Tuttavia, tale pericolo si potrà evitare se si formulerà un pro-

gramma, un piano, dei regolamenti, in modo da rendere più efficiente il parco, in relazione anche ai fini che sono statuiti nell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Non avrei altro da aggiungere, almeno per ora.

Mi riprometto di formulare talune osservazioni nel corso dell'esame degli articoli, nel testo prodotto dal Governo.

Prima di esporre alcune considerazioni generali sui fatti, di cui desidero restino tracce negli atti della Commissione, desidero dare lettura del parere inviatoci dalla Commissione bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle due proposte di legge, trasmesso dalla Commissione agricoltura, in data 26 febbraio 1968, a condizione che l'articolo 17 del testo medesimo risulti così modificato:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

1) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

2) con i proventi delle sanzioni pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposti dai contravventori;

3) con eventuali contributi disposti dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a carico della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive integrazioni, e con ogni altro contributo erogato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui al n. 1 del comma precedente si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Mi permetto ora di dare lettura della relazione da me svolta in sede referente sul problema dei parchi, affinché possa essere utilizzata nella prossima legislatura.

L'esigenza di disciplinare la materia dei parchi nazionali nel nostro Paese è ormai largamente sentita dalla pubblica opinione per un complesso di ragioni che cercherò brevemente di illustrare.

Noi abbiamo in primo luogo urgenti istanze sul piano internazionale, alle quali dobbiamo essere in grado di dare una risposta.

Soprattutto ci dobbiamo però rendere conto che il sempre maggiore sfruttamento delle risorse naturali da parte di una società ormai industrializzata come la nostra pone gli stessi problemi che un tempo si presentarono ad altri paesi.

Inizialmente infatti i parchi nazionali sorsero soprattutto nei paesi del nord Europa e del mondo anglosassone, i quali, più degli altri, erano forse in condizione di avvertire quali potevano essere i danni a cui si andava incontro per effetto dei potenti mezzi di trasformazione dell'ambiente naturale che una società industrializzata aveva a disposizione. Era una esigenza questa di carattere puramente utilitario e scientifico avente lo scopo di proteggere la fauna e la flora minacciate di estinzione, che peraltro si accompagnava con altre esigenze di carattere sentimentale ed estetico.

Ad entrambe queste esigenze, nessun paese moderno può sottrarsi. Ne è prova la diffusione dei parchi nazionali in moltissimi Stati del mondo: da quelli europei ed extraeuropei, di antica civiltà, a quelli nati in epoca più recente, magari uscendo dalla condizione di colonie. Ed è significativo che l'URSS, già nel 1918, si fosse preoccupata di trasformare le riserve granducali del Caucaso in un grande parco nazionale; che l'India, appena giunta all'indipendenza, nel 1948, avesse cercato la collaborazione di studiosi e di scienziati nordamericani per creare un parco nazionale e che, addirittura, i governi del Tanganika nel 1961 e del Kenya nel 1963 abbiano emanato norme per la protezione della fauna e delle risorse naturali in genere.

A questa esigenza non può sottrarsi, ovviamente, neppure l'Italia, perché l'elevata densità demografica unita al grande sviluppo industriale, pone con estrema urgenza il problema di salvaguardare delle aree per lo studio, l'osservazione, la ricreazione, il rispetto del pubblico, sotto varie forme, e, quindi, anche sotto quella di parco nazionale. E direi che è indispensabile intervenire presto in questo settore, perché le zone che più di altre si prestano a diventare parchi nazionali, o comunque ad essere conservate, vanno progressivamente riducendosi di superficie o frammentandosi per un complesso di ragioni, che non è qui il caso di ricordare. Non si tratta dunque di dar credito soltanto alle ragioni avanzate dai poeti della natura od alla retorica di tipo bucolico, ma di considerare con estrema serietà quali sono dal punto di vista economico, oltre che sociale, le conseguenze

di uno sperpero di aree che hanno scarsa edilizia e che, inoltre, sono destinate a svolgere una loro funzione naturale e in un ambito che riguarda intere regioni o zone più vaste.

Sotto questo aspetto occorre anche rispondere a quanti considerano inutile o superfluo, dal punto di vista economico, spendere danaro per sottrarre superfici all'uso comune per riservarle a « Parco ». Al contrario ciò significa da una parte economizzare gli spazi e dall'altra fornire risorse concrete alla ricerca naturalistica ed al turismo, i quali domani, più ancora di oggi, avranno bisogno di disporre di zone che offrano lo spettacolo di bellezze naturali inalterate fin dai primordi. Fra gli innumerevoli spunti naturalistici, cito per il suo valore anche economico, quello che indaga scientificamente per stabilire se il rendimento delle montagne spopolate sia superiore mediante l'incremento degli animali selvatici rispetto a quello tradizionale di alcuni animali domestici.

La realizzazione di un sistema di parchi nazionali va dunque considerata una spesa produttiva dal punto di vista economico, scientifico e di educazione sociale. Aggiungerei che la normativa esistente in un paese in fatto di parchi può giustamente essere considerata un indice della civiltà raggiunta dai suoi abitanti. « Una Nazione può anche essere misurata col metro della sua civiltà dal modo come sa tenere i suoi parchi nazionali » (Roosevelt).

Ora, volendo esaminare la problematica della materia, occorrerà vedere qual'è attualmente la situazione italiana e quella straniera per stabilire in concreto qual'è il punto di partenza e quale può essere quello di arrivo, nei suoi diversi aspetti: quello legislativo e quello organizzativo.

I PARCHI NAZIONALI ITALIANI.

Il parco nazionale Gran Paradiso.

Attualmente esistono in Italia 4 parchi nazionali: Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo, Stelvio.

Il primo istituito, parco italiano, quello del Gran Paradiso, sostanzialmente trae origine dalla necessità di difendere una specie animale in via di estinzione, comparsa sulle nostre Alpi prima dell'uomo: lo stambecco. È lo stambecco che ha il merito di far convergere sulla necessità di protezione, sia i naturalisti, sia i più vasti strati dell'opinione pubblica.

La nascita ufficiale di tale parco nazionale, si ha con l'emanazione del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (costituzione di un parco nazionale per la conservazione della fauna e della flora), convertito in legge il 27 aprile 1925 con il n. 473. Gli altri provvedimenti legislativi interessanti il parco Gran Paradiso sono: il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718 (modifica alle disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei parchi nazionali Gran Paradiso e Abruzzo) ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (istituzione dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

Esso ha un perimetro di circa 180 chilometri (misurati planimetricamente, che sono poi oltre 200 per effetto delle montuosità del terreno) e di cui 110 in Valle d'Aosta e 67 in provincia di Torino. Per circa 5 chilometri confina con il parco nazionale francese della Vanoise. I confini naturali sono segnati ad ovest dalla Valle di Rhêmes, a nord-est dalla Valle di Cogne ed a sud dalla Valle dell'Orco e Soana.

La superficie in planimetria è di 62 mila ettari (che sono poi oltre 220 mila, sempre per la montuosità del territorio) che ricade per tre quinti in Valle d'Aosta e per il resto in Piemonte interessando in tutto 13 comuni di cui 7 aostani e 6 piemontesi.

Il territorio è prevalentemente montuoso ed è così suddiviso: pascolo ettari 7839; bosco di alto fusto, ettari 3140; incolto produttivo, ettari 13979 (25 per cento); sterile 31517 (55 per cento).

La proprietà è così suddivisa: l'Ente parco è proprietario di ettari 2435 ed in concessione, a tempo indeterminato del demanio, ettari 2700, ed in affitto da privati, ettari 3800. In totale dunque l'Ente parco nazionale dispone di ettari 8435, pari a circa il 14 per cento. Tutto il rimanente territorio è di proprietà privata o comunale, con diritti di pascolo, di legnatico, di taglio boschi e con le limitazioni stabilite dalla legge sugli usi civici e dalla legge forestale.

La viabilità interna del parco è costituita da una sola strada automobilistica, lunga chilometri 28, ai quali se ne aggiungeranno molto presto altri 11. Le mulattiere ed i sentieri panoramici si sviluppano per chilometri 430 circa.

Vi prestano servizio 62 guardaparco, quasi tutti nativi delle stesse valli del parco, ed 8 funzionari.

Per uso del personale di servizio esistono 28 casotti, 11 case, aperti ad ospiti a particolari condizioni. La ricettività turistica, che non è evidentemente affidata istituzionalmente alla direzione del parco, viene assicurata dai rifugi alpini (3) e dai bivacchi fissi (12) del CAI, da un rifugio privato, dagli alberghi esistenti fuori del perimetro del parco e dai campeggi appostati in due zone marginali.

Nell'area attuale del parco fu promossa la protezione dello stambecco fin dal 1821 ed ancor più attivamente dal 1836 quando fu istituita la Riserva reale di caccia del Gran Paradiso. Nel 1919, la proprietà di Casa reale fu ceduta al demanio. Nel 1922 il parco nazionale fu amministrato da una commissione reale fino al 1934, ed in tale periodo gli stambecchi aumentarono da 2370 a 3865 capi, per poi diminuire a 1613, in regime di gestione affidata al Corpo forestale dello Stato nel 1940, anche per colpa della guerra e delle guerriglie, fino a ridursi a 419 nel 1946. Nel 1966 gli stambecchi sono oltre 3500 ed i camosci oltre 6000.

Dal 1947 l'amministrazione è passata all'Ente autonomo che disponeva dei contributi dell'Amministrazione provinciale di Torino (25 milioni) della Regione autonoma della Valle d'Aosta (25 milioni) e dello Stato (60 milioni), per un totale di 110 milioni di lire annue, cifra che poi è stata recentemente aumentata con la legge 9 ottobre 1967, n. 959.

Il Parco nazionale d'Abruzzo.

Il secondo parco nazionale è per fama, pur non essendo di area molto estesa, quello d'Abruzzo, sorto per effetto del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257 (costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), convertito con lievi modifiche nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, evoluto come quello del Gran Paradiso, da una riserva di caccia grossa utilizzata dai re Savoia.

I successivi provvedimenti legislativi che riguardano il Parco nazionale d'Abruzzo sono: il regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 69 (modificazioni ed aggiunte al regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), il regio decreto 6 maggio 1926, n. 832, (determinazione delle caratteristiche delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche di cui può essere vietata la alterazione e la manomissione del Parco nazionale d'Abruzzo), il regio decreto-legge n. 233 (modifica alle disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei parchi nazionali Gran Paradiso e Abruzzo), la legge 21 ottobre 1950, n. 991 (ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo) ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, (norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo).

Esso ha una superficie di ettari 29160 che ricade in tre province (L'Aquila per ettari 21620, Frosinone per ettari 7095, Campobasso per ettari 445) e 17 comuni di cui 10 in provincia dell'Aquila, 6 di Campobasso ed 1 di Frosinone. Tre centri, Pescasseroli, Civitella Alfedena e Barrea, sono pressoché interamente inclusi nel parco, con la loro popolazione che secondo il censimento del 1960 era di 4771 abitanti, mentre altri 14 piccoli centri sono marginalmente interessati. Si può calcolare che la popolazione interessata indirettamente al parco sia di 33207 abitanti (43063 nel 1926) mentre quella più direttamente interessata non va molto oltre ai 5000 abitanti, almeno stando ad uno studio del dottor Lucio Bortolotti, della direzione generale dell'economia montana e delle foreste già a capo dell'ispettorato distrettuale delle foreste di Pescasseroli (Aquila).

Statisticamente il territorio del Parco è in prevalenza montuoso e così suddiviso: ettari 1450 circa di terreno agrario (5 per cento), pascoli ettari 8100 di prati pascoli (28 per cento), ettari 19900 di bosco (67 per cento).

La proprietà del suolo è dell'Azienda statale delle foreste demaniali per ettari 95, essendo il resto di proprietà privata (terreni a coltura agraria) e dei comuni, con gravami di uso civico nella quasi totalità.

Lo scopo fondamentale di questo parco è stato in particolare quello di proteggere l'orso marsicano ed il camoscio appenninico (rupricapra ornata). Anche queste due specie, in via d'estinzione, giustificano l'istituzione di un parco nazionale, sia per motivi scientifici, sia per il consenso popolare.

Oggi gli orsi esistenti nel parco sono circa 90, i camosci circa 20, a cui devono essere aggiunti un numero imprecisato di lupi, mentre sono estinti da alcuni secoli il cervo, il cinghiale, la lince e, da decenni, il capriolo ed il gatto selvatico.

La gestione del parco nazionale è affidata ad un ente autonomo con sede a Roma ed ufficio staccato a Pescasseroli. Del Consiglio fanno parte, oltre al presidente nominato dal ministro dell'agricoltura, quattro funzionari di nomina dei Ministeri interessati (agricoltura e foreste, pubblica istruzione, industria

e turismo), quattro rappresentanti dei comuni e tre esperti (di zoologia, di botanica e di geologia).

Il regime di gestione autonoma iniziato con la legge del 1951 non ha giovato al parco, come si pensava, per un complesso di cause e di colpe che vanno riportate soprattutto al fatto che l'autonomia stessa non ha potuto esplicarsi nella pienezza postulata dalla legge. Molto ha nuociuto al Parco la mancanza di coordinamento delle iniziative e degli interventi dello Stato nella zona (mi riferisco in particolare alla Cassa del Mezzogiorno), le indiscriminate autorizzazioni di vendite di terreni dei demani comunali rilasciate dal Ministero dell'agricoltura per scopi turistici, senza che venisse interpellato l'Ente parco, il mancato indennizzo dei danni arrecati alle coltivazioni agricole dagli orsi, l'eccessiva antropizzazione del parco, al quale non si è trovato un correttivo, che potrebbe essere la delimitazione di zone centrali sulle quali l'ambiente naturale deve essere conservato in senso assoluto, di altre zone in cui possono essere consentite attività economiche e di zone del tutto marginali per gli insediamenti turistici.

Per giudizio comune la situazione di questo parco è comunque oggi grave, preso come è di mira dalla speculazione sui terreni con ampie lottizzazioni e manomissione dei boschi specialmente mediante le strade di esbosco tracciate dai bulldozer.

Recenti polemiche di stampa e l'esonero avvenuto anni fa dall'incarico dell'ex direttore del parco, hanno messo in evidenza la gravità di un fenomeno a carattere degenerativo, ponendoci di fronte a delle scelte precise che investono direttamente anche la nostra Commissione. Per parte mia, e faccio eco a quanto ebbe a sostenere il professor Stefanelli al Convegno indetto all'Accademia nazionale dei lincei, nel 1964, sul tema « La protezione della natura e del paesaggio », chiedo se non sia il caso di salvare questo parco, anche attraverso un ridimensionamento del suo territorio, stabilendo con rigore di aree di sviluppo edilizio, garantendo la difesa integrale del restante territorio eventualmente ampliato e soprattutto ripristinando allo stato *quo ante*, quelle zone manomesse che sono vitali per la sopravvivenza e per l'equilibrio biologico, animale e vegetale del parco.

Al Parco nazionale d'Abruzzo si riferisce la proposta di legge Fracassi n. 207-*bis*, della quale abbiamo stralciato l'articolo 1 nella seduta del 3 giugno 1965, quando la nostra Commissione ha deliberato di elevare il contributo a lire 75 milioni (legge 20 dicembre 1965, n. 1426). Un ulteriore finanziamento è stato concesso poi con legge 12 dicembre 1967, numero 1226, che ha portato il contributo dello Stato a 125 milioni.

Il relatore personalmente non è favorevole alle proposte di carattere generale contenute nella proposta di legge Fracassi perché, se accolte peggiorerebbero, a suo parere, la situazione esistente. Rileva però che la proposta Fracassi acquisisce un concetto importante, che è quello dell'indennizzo per i danni accertati dell'orso. Non si pronuncia invece sulle proposte di aumento del contributo dello Stato, e si attende il parere della Commissione Bilancio.

Parco nazionale dello Stelvio.

L'altro grande parco, il primo per estensione, è quello dello Stelvio, istituito con la legge 24 aprile 1935, n. 740 (istituzione del Parco nazionale dello Stelvio) alla quale è seguito il Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178.

Esso in origine aveva (in base alla legge istitutiva testé citata) una superficie complessiva di ettari 95.361 e si estendeva nella provincia di Bolzano per ettari 53.446, di Trento per ettari 19.349 e di Sondrio per ettari 22.565. Per tipo di proprietà tale superficie è approssimativamente così suddivisa: Stato ettari 40.052 (42 per cento), Enti locali, ettari 42.913 (45 per cento), privati 13 per cento della superficie totale.

Per tipo di coltura la suddivisione è invece la seguente:

Seminativi	ha	1.239
Prati	»	2.116
Orti	»	13
Pascoli	»	7.705
Boschi	»	20.463
Alpeggi	»	21.933
Fabbricati	»	86
Improduttivi e sterili	»	41.802
	ha	95.361

I confini del parco erano delimitati per circa 85 chilometri da strade statali (strada statale dello Stelvio e del Gavia) e per il resto dal confine di Stato con la Svizzera, la Valle Venosta e l'allineamento di alte cime di monti.

La viabilità interna è costituita da una strada statale che lo attraversa per circa 30

chilometri ed una serie di strade rotabili meno importanti che giungono in alcune delle valli più importanti. In seguito ad accordo in campo amministrativo fra i competenti organi del Ministero agricoltura e foreste e quelli della Regione Trentino Alto-Adige, dal 1965 la superficie originale del Parco nazionale dello Stelvio, in provincia di Bolzano, è stata ridotta da ettari 19.349 ad ettari 9.499, talché il Parco nazionale dello Stelvio, con la superficie di ettari 22.565 che ha mantenuto in provincia di Sondrio, oggi ha una superficie totale di 58.671 ettari.

Va appena commentato che nel 1935 il Parco nazionale dello Stelvio era stato istituito non da motivi naturalistici, ma politici, per far quella sedicente opera di italianità, i cui risultati sono noti a tutti.

L'amministrazione del Parco nazionale dispone di una sede a Bormio, ai margini del parco, di 7 posti di custodia, di 7 rifugi e, dopo l'approvazione di una recente legge, di automezzi in misura adeguata, nonché di personale di custodia.

Un notevole patrimonio faunistico vive nel Parco nazionale dello Stelvio, grazie anche alla vicinanza del Parco nazionale svizzero di Engadina, però in alternante incremento e decremento dal 1950. Il Parco nazionale dello Stelvio consiste di circa: 500 cervi, 200 camosci, 1.500 galli di monte, 3.000 caprioli, 4.000 marmotte, 20 aquile reali, per non parlare di animali minori.

Per quanto riguarda la flora il maggiore interesse è costituito dalla possibilità di poter studiare nel parco dello Stelvio le varie fasi di evoluzione del mondo vegetale, da quelle in cui la terra è appena scoperta dal ghiacciaio ed ospita le prime vegetazioni pioniere, a quella caratterizzata dalla presenza della foresta climax, che rappresenta l'ultima fase di questa evoluzione.

Altro motivo di interesse scientifico è costituito dalla presenza di oltre 150 laghetti alpini, alimentati anche dallo scioglimento delle nevi e dai 135 ghiacciai, di cui 24 ora esistenti.

Lo studio delle modificazioni che l'azione glaciale ha portato nel territorio del parco è pertanto di sommo interesse, non solo per chi abbia interessi specifici, ma anche per il comune cittadino.

La gestione del parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di una Commissione consultiva, che dal 1935 ad oggi è stata riunita solo una diecina di volte.

Il turismo è prevalentemente di transito con sosta negli attrezzatissimi centri di Bormio e di Trafoi. In alcune zone è rilevante anche un movimento turistico con spiccato carattere di soggiorno, sia sotto la specie di villeggiatura estiva sia sotto quella di pratica dell'alpinismo e degli *sports* invernali, che interessano, oggi in misura sempre maggiore, anche il periodo estivo.

Con l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1965, n. 1433, che ha elevato il contributo da 2 milioni e mezzo a 50 milioni, con decorernza 1° gennaio 1965 e l'avvenuta assegnazione di 14 guardie giurate, la situazione del parco è notevolmente migliorata. Il programma che verrà realizzato con i fondi del biennio 1965-66 entro il corrente anno prevede:

1) elaborazione di un piano generale di valorizzazione naturalistica da affidare in concessione ad un ente che raggruppi studiosi specializzati;

2) costituzione entro il perimetro del parco di alcune riserve naturali integrali, prevedendo per i territori interessati un congruo indennizzo per le conseguenti limitazioni al diritto di uso;

3) costituzione di due giardini zoologici alpini uno in zona silicea (nei pressi della Val Solda) e l'altro in zona calcarea (nei pressi dei Bagni di Bormio);

4) protezione e ripopolamento della fauna mediante immissione di 30 stambecchi;

5) costruzione di tre rifugi di servizio;

6) costruzione di un'apposita rete di sentieri;

7) pubblicazioni, sia di carattere divulgativo che scientifico;

8) attrezzatura idonea al servizio di guardaparco per il personale di custodia;

9) spese per guide naturalistiche per il periodo estivo;

10) acquisto di automezzi, di apparecchi radio, trasmittenti-riceventi, di apparecchi di cinepresa, di apparecchi di proiezione, spese di ufficio, ecc.

Il Parco nazionale del Circeo.

Il quarto parco italiano è quello del Circeo, istituito con la legge 25 gennaio 1934, n. 285 « costituzione del Parco nazionale del Circeo », alla quale è seguito il regolamento del 1935.

Esso ha una superficie di ettari 7.445, che si estende nei tre comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Latina.

Per tipo di proprietà tale superficie è così distinta: Azienda dello Stato delle foreste demaniali: ettari 3.260, demanio dello Stato: ettari 100, lago di Paola: ettari 399, comuni di San Felice e Terracina: ettari 625, comune di Sabaudia: ettari 83, privati: ettari 2.732.

Per tipo di colture la suddivisione è invece la seguente: boschi: ettari 3.783 (50,8 per cento), terreni nudi o cespugliati: ettari 487 (6,6 per cento), dune litoranee: ettari 567 (7,6 per cento), terreni agrari: ettari 1.803 (24,2 per cento), improduttivi: ettari 805 (10,8 per cento).

Dalla sua costituzione il Parco del Circeo non ha subito variazioni territoriali ed è stato sempre amministrato dall'ufficio di Sabaudia dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali, che gestisce anche l'omonima foresta di ettari 2.260, pari al 43,8 per cento dell'intera superficie del Parco.

La situazione di questo Parco nazionale è stata oggetto di dure critiche da parte di studiosi e della stampa. Purtroppo i cartelli con scritto: « Parco nazionale del Circeo » non sono stati solo materialmente abbattutti, ma non è stato neppur tenuto in alcun conto il significato protettivo che i cartelli stavano ad indicare: vi si pesca, vi si va a caccia, si sfrutta il bosco, vi si introducono animali esotici al solo scopo di poterli abbattere (il coniglio selvatico e la mangusta), si introducono nuove essenze vegetali, si fanno strade, si lottizza, si costruiscono case, si elevano recinzioni tipo muraglia cinese. Insomma si fa tutto quello che non si dovrebbe fare in un parco. È un classico esempio di antiparco.

Il dottor Renzo Agostini, Capo dell'ufficio studi del corpo forestale dello Stato nel suo studio pubblicato nel volume già citato dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria (Roma 1965) dà molta importanza anche alle profonde modificazioni sia geopedologiche che climatiche causate dalle canalizzazioni e dai drenaggi aperti nei boschi per eliminare l'acqua stagnante con il conseguente abbassamento della falda freatica e l'insediamento, spesso ad opera dell'uomo, di altre specie vegetali. Il resto poi è venuto per effetto dell'intenso sfruttamento turistico, fenomeno da porre in relazione soprattutto con la percentuale assai elevata dei terreni privati nel parco, che è di oltre il 36,7 per cento e con la grande vicinanza di città popolose.

Questi giudizi negativi, che il Relatore condivide a pieno, e che non sono sempre da riferire alle persone che hanno avuto la direzione del parco, ci esimono dall'analizzare la situazione nei dettagli, ma ci devono anche permettere di trarre alcune conclusioni che non valgono solo per il Parco del Circeo.

LE FINALITÀ DEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI.

Dopo l'esposizione assai sommaria della situazione che caratterizza i nostri parchi dal punto di vista legislativo ed organizzativo mi pare giusto far seguire conclusioni in ordine ai problemi essenziali.

Le finalità dei parchi nazionali secondo il legislatore italiano:

Gan Paradiso: l'articolo 1 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, così recita:

« Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, sono dichiarati " Parco nazionale " i terreni compresi nell'attuale riserva reale di caccia del Gran Paradiso, i cui confini sono quelli indicati nella carta annessa al presente decreto ».

Abruzzo: l'articolo 1 del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, ripete l'articolo già citato riguardante il Parco nazionale Gran Paradiso con l'unica variante di sostituire la espressione « conservare la fauna e la flora » con quella « tutelare e migliorare » ed ancora di « conservare » anziché « preservare » le speciali formazioni geologiche e le bellezze del paesaggio.

Poi nel regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 69, agli scopi sopra ricordati si è aggiunto quello di « promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera ».

L'indicazione delle finalità degli altri due parchi ripete quasi testualmente le formule degli altri due.

Stelvio: « Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo » (articolo 1 della legge 24 aprile 1935, n. 740).

Circeo: « Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo » (articolo 1 della legge 25 gennaio 1934, n. 285).

Il problema delle finalità da assegnare ad un parco nazionale mi pare sia di rilevante importanza, non tanto come enunciazione di princìpi generali, quanto come scelta di una

normativa alla quale adeguare il funzionamento del parco sul piano tecnico, organizzativo e regolamentare.

Sotto questo aspetto il Relatore ritiene che le vigenti norme non indichino quali devono essere le finalità di un parco nazionale modernamente inteso. Pur rendendosi conto della estrema difficoltà a cui si va incontro quando si vogliono introdurre in una legge dei princìpi generali che non siano poi in contraddizione con le norme particolari e con situazioni di fatto già esistenti, occorre però cercare di ricondurre tutti i problemi dei parchi ad un programma coordinato che tenga conto della finalità che ai parchi stessi vogliamo assegnare.

La Commissione internazionale dei parchi nazionali dell'*Union internationale conservation de la nature et ses ressources* per assecondare un'inchiesta dell'ONU, nel 1965, ha stampato il seguente « concetto fondamentale » sui parchi nazionali:

« Parchi nazionali o riserve equivalenti possono essere riconosciuti su quei territori che beneficiano di un regime giuridico di protezione generale contro tutti gli sfruttamenti delle risorse naturali e contro tutti gli altri attentati all'integrità dei territori stessi, sfruttamenti ed attentati dovuti all'attività umana: le tolleranze eventualmente ammesse, in contraddizioni ai princìpi prima esposti, non sono che eccezioni e devono esser considerate tali ».

Delle facilità saranno accordate al pubblico, nella misura possibile, per osservare la fauna e la flora dei parchi nazionali.

Un parco nazionale ideale è pertanto quello che come dice giustamente il professor Giacomini (Atti del Convegno dell'Accademia dei Lincei già citato, pagina 126) « è oggetto su tutta la sua estensione di una protezione totale, che esclude in ogni sua parte uno sfruttamento di qualsiasi genere ». Occorre però anche dire onestamente che altre considerazioni riferite all'Italia ed all'Europa in genere ci dimostrano la difficoltà di realizzare per i parchi un modello unico. Intendo dire che è relativamente facile stabilire norme, ma poi diventa estremamente difficile adattarle alle diverse situazioni, come l'esperienza ci ha insegnato, e non solo in questa maniera.

Io non credo infatti che sia possibile ipotizzare dei parchi nazionali assolutamente incontaminati o, quanto meno, non lo penso per quelli attuali. Ci si deve invece proporre che l'intervento dell'uomo si riduca al minimo indispensabile, pur essendo d'accordo con chi ci dice che qualsiasi insediamento umano in un parco è danno. Non mi pronuncio sul problema dell'intervento dell'uomo allo scopo di aiutare la restaurazione e la reintegrazione dell'ambiente naturale, come potrebbe essere la ricostruzione di una foresta o la propagazione di certe specie di animali o vegetali, che è oggetto di discussioni nel mondo degli studiosi della materia, accademici o no, ed il problema della difesa dei boschi da certi parassiti non è irrilevante.

A tutti noi è cara l'immagine di un parco dove gli animali possano vivere e morire in pace e dove l'albero schiantato dal fulmine, dalla bufera o dal gelo possa non diventare legna e riempirsi invece di vegetazione come vuole madre natura, in attesa di diventare *humus*, come ho visto nel Parco nazionale di Engadina. Noi dobbiamo voler e facilitare questo con norme che siano di pratica attuazione, magari prevedendo in uno stesso parco diversi gradi di protezione; da quello delle riserve integrali, per assicurare all'interno dei parchi ed ai fini scientifici una maggiore protezione di determinati elementi della fauna e della flora, a quello delle riserve naturali da creare, vuoi all'interno degli stessi parchi, vuoi in alternativa alla stessa creazione di un parco, come potrebbe essere per il Circeo.

Ciò che importa, è soprattutto di non contraddire ai princìpi di larga massima che al livello scientifico e di opinione pubblica si intende per parco e parimenti evitare una normativa che debba essere puntualmente disattesa nella prassi quotidiana. Le istanze da coordinare in materia di parchi, a parere del relatore, debbono essere dunque la seguenti: scientifiche, paesistiche, urbanistiche.

Le finalità scientifiche mirano ad assicurare la conservazione di faune e flore particolari, di monumenti naturali minacciati di distruzione dalle attività umane.

Le finalità paesistiche vengono soddisfatte in quanto preservino il valore pubblico di certi complessi naturali di rilevante bellezza, come potrebbero essere scogliere marine o testate di vallate alpine di incomparabile bellezza.

Le finalità urbanistiche mirano ad assicurare il permanere di un determinato rapporto di superficie fra aree utilizzate dall'uomo per le sue attività ed aree libere.

Il problema dei parchi nazionali va inoltre inquadrato in quello più vasto della difesa della nostra fauna minacciata dai cacciatori che non rispettano le norme sull'eserci-

zio della attività venatoria non meno che dalle norme stesse della legge sulla caccia di cui auspichiamo una riforma radicale, che tenga conto un po' meno delle esigenze di un milione di cacciatori e un po' di più dei diritti di 50 milioni di italiani.

E il discorso riguarda forse anche di più la nostra flora, alcune specie della quale, senza che noi ce ne accorgiamo, stanno estinguendosi, a causa degli autentici saccheggi perpetrati dai turisti.

Il problema, come ripeto, non può essere risolto forse nel quadro della legge sui parchi nazionali. Tuttavia il relatore ritiene doveroso che la nostra Commissione abbia a proporre all'attenzione del paese questo problema che è di eccezionale gravità e che ciascuno di noi può valutare nei suoi giusti termini recandosi la prossima estate sulle Dolomiti o sulle Alpi lombarde o piemontesi, nei punti in cui i sentieri si collegano con le rotabili o nelle località in cui vengono parcheggiati gli automezzi. Chi vi andrà, e io lo so perché vivo in una zona alpina, dove queste cose avvengono per sei mesi all'anno, potrà vedere ogni sera, o alla domenica in particolare, comitive di gitanti che con mazzi di rododentri, di genziane, di stelle alpine sottratti alla montagna per sempre e destinati il più delle volte a finire nel cesto delle immondizie delle case cittadine più che nel vaso del salotto, quando addirittura non vengano buttati prima dell'arrivo in città.

È uno spettacolo incivile che se continuerà farà diventare le nostre montagne delle lande anonime in cui nessuno vorrà più tornare. Sottolineo questo aspetto perché in questi problemi, se vogliamo capire le cose, non sono le considerazioni di carattere estetico quelle che hanno maggiore forza di persuasione per portarci a una disciplina, ma proprio quelle di carattere economico, in nome delle quali da molte parti invece vengono giustificati gli scempi.

SUPERFICIE DEI PARCHI ITALIANI.

Occorrerà richiamare i dati già citati sulla superficie degli attuali parchi italiani, che è la seguente:

Parco nazionale Gran Paradiso .	ha	62.000
Parco nazionale Stelvio	»	58671
Parco nazionale Abruzzo . . .	»	29160
Parco nazionale Circeo	»	7445

Tali dati ci dicono che il problema delle superfici ha una certa importanza, anche se occorre evitare le generalizzazioni.

In molti paesi ci si è orientati verso parchi che includono complessi territoriali di notevole consistenza, in quanto ci si è resi conto che questo è il modo migliore per salvaguardare l'integrità dell'ambiente ed i relativi equilibri biologici animali e vegetali. In Italia forse ciò non è più possibile se non in poche zone alpine ed è un fatto del quale dobbiamo tener conto.

Per parte mia sarei comunque favorevole all'introduzione di una norma precisa in materia di estensione della superficie dei parchi nazionali, anche per porre un freno alla tendenza inflazionistica in tema di parchi, non sempre giustificata da ragioni naturalistiche sentite dalla maggior parte delle collettività.

Quando un ambiente naturale, anche di incomparabile bellezza, si trova associato ad insediamenti umani di una certa consistenza e tali comunque da esercitare un peso considerevole, è meglio non inquadrare la sua protezione con la normativa sui parchi, ma ricorrere a limiti di carattere paesistico, certamente più adatti allo scopo.

Questo va affermato con estrema chiarezza perché il primo requisito che un parco deve avere è appunto quello di essere un parco e di presentarsi come tale agli occhi del visitatore.

Per i territori che non abbiano requisiti della superficie minima richiesta e che però includano oasi di natura ancora intatta dovremo prevedere la possibilità di creare delle riserve naturali, in alternativa all'attuale gestione da parte del demanio forestale, avendo presente l'esperienza francese che mi pare la più rispondente anche alla nostra situazione.

Secondo la legge francese una riserva naturale « è un territorio o un luogo che, per motivi di interesse generale particolarmente per ragioni d'ordine scientifico, estetico o educativo è sottratto al libero intervento degli uomini e posto sotto il controllo dei poteri pubblici in vista della sua conservazione e della sua protezione ». L'istituzione di tali riserve è regolamentata dalla legge del 2 maggio 1930 che riorganizza la protezione dei monumenti naturali e dei luoghi di carattere artistico, storico, scientifico, leggendario o pittoresco; la salvaguardia dei territori con interesse scientifico è più particolamente affidata al Consiglio nazionale della potezione della natura, costituito il 27 novembre 1946.

Al contrario, la riserva del parco nazionale, che esige una vasta superficie con limitata concentrazione demografica, deve essere for-

mata su terreni privi di popolazione e per conseguenza strettamente limitati.

Per due dei parchi esistenti e cioè per il parco d'Abruzzo e del Circeo, si pone forse il problema in questi termini.

Per quello dello Stelvio può essere utile forse l'inclusione di altre zone, per stabilire un maggior collegamento con il parco nazionale svizzero di Engadina, per quanto la costruzione di grandi lavori idroelettrici avvenuta negli ultimi anni abbia reso meno necessaria, purtroppo, questa misura, un tempo auspicata da scienziati, studiosi e da personalità locali sensibili al problema.

Per lo Stelvio, anche in provincia di Sondrio è senz'altro opportuno operare qualche non rilevante rettifica dei confini perimetrali per non escludere dall'edificazione alcune zone marginali abitate dall'uomo, nelle zone di Bormio e della Valfurva, a patto naturalmente che si abbia poi il coraggio di resistere alle pressioni per costruire case anche al di là dei nuovi limiti.

Per tutti i parchi e torno su un concetto già espresso, che teoricamente mi pare di estrema importanza, vale comunque la pena di prevedere la delimitazione di zone periferiche, ancora sulla base dell'esperienza francese regolata dalla legge già citata del giugno 1960 che recita espressamente: « intorno al parco sarà delimitata una zona detta periferica, dove le diverse amministrazioni pubbliche prenderanno, secondo un programma definito, tutte le misure per permettere in questa zona e nel parco, un insieme di miglioramenti e di realizzazioni di ordine sociale, economico e culturale rendendo nello stesso tempo più efficace la protezione della natura del parco ».

L'esperimento francese è agli inizi, potrà aver successo oppure insuccesso ad ogni modo bisogna attendere il risultato nell'anno 2000 almeno.

Ci sono dei pratici dei parchi nazionali, in contrasto con la tendenza di stabilire, mediante disposizioni legislative le varie zone entro un parco nazionale, che indicano di dare facoltà al Consiglio di amministrazione di consentire, in zone periferiche del parco, un determinato compromesso o temperamento ai divieti, anche perché, affermano i pratici, tale temperamento può essere richiesto da pressioni particolari e transitorie. Per esempio: il permesso di caccia di un certo numero di selvatici di un determinato territorio entro il parco nazionale può essere non più richiesto, se il Parco irradierà gli stessi selvatici in zone oltre i propri confini, zone libere alla caccia. Altro esempio: una pressione per un sistema di teleferiche in zona periferica del parco, potrà esaurirsi in seguito all'insuccesso economico della prima lasciata instaurare dal Consiglio d'amministrazione del parco stesso.

Assai precaria è, riguardo ai confini, la situazione di tutti i nostri parchi, dove il confine non trova altro punto di riferimento, spesso, che in un cartello indicatore. Io credo che una norma generale debba stabilire esplicitamente che i confini perimetrali di un parco e, in particolare, delle zone di protezione integrale, nel caso si voglia introdurre tale distinzione, debbano seguire possibilmente le strade, i corsi d'acqua od allineamenti ben definiti e che, in mancanza di questi riferimenti, si debbano collocare tabelle a colori luminescenti e bene in vista, come sono in uso nel parco nazionale dell'Engandina.

Da un punto di vista più generale occorre spendere alcune parole anche per quanto riguarda il rapporto ottimale fra la superficie vincolata a parco e la superficie territoriale dell'intero paese.

Va detto subito che non è facile indicarle in quanto dipende da molti fattori variabili, il più importante dei quali è certamente il livello di civiltà del Paese che può essere, lo si diceva dall'inizio, rapportato al volume di domanda dei servizi forniti dai parchi.

Segue una breve tabella comparativa:

Italia	protegge	4 parchi naz.	=	il	0,44%	del	proprio	territorio		
Olanda . . .	»	—	=	»	1,14%	»	»	»	(2 volte	l'Italia)
Jugoslavia . .	»	13 parchi naz.	=	»	1,48%	»	»	»	(3 »	»)
Cecoslovacchia	»	—	=	»	2,96%	»	»	»	(6 »	»)
Gran Bretagna	»	—	=	»	3,38%	»	»	»	(7 »	»)
Giappone . . .	»	23 parchi naz.	=	»	5,00%	»	»	»	(10 »	»)
Svizzera . . .	»	—	=	»	6,00%	»	»	»	(12 »	»)

Tutti sanno che il Giappone con 369.000 chilometri quadrati di superficie, (Italia 301.000 chilometri quadrati) ha oltre 100 milioni di abitanti e che la Svizzera con densità poco inferiore all'Italia (132 abitanti per chilometro quadrato contro 180) ha però più del-

l'Italia la necessità di sfruttare la propria produttività del suolo, però protegge più di 12 volte la propria superficie, rispetto all'Italia.

Per l'Italia occorre tener conto delle fortissime correnti turistiche straniere, in direzione delle quali deve essere proiettato pure il programma dei parchi, per cui potrebbe ritenersi giusto un rapporto del 3 per cento, ossia una superficie di ettari 900 mila circa, in quanto le spiagge marine e tutte le zone montane adempiono già a taluni fini per cui esistono i parchi nazionali come ad esempio quelli ricreativi.

Regime dei territori.

Il problema del regime del territorio è di fondamentale importanza per un parco nazionale degno di questo nome. Nei nostri quattro parchi le aree di proprietà dell'ente parco e del demanio o comunque in gestione diretta del parco sono ettari 8.345 pari al 14 per cento della superficie complessiva nel parco nazionale Gran Paradiso; di ettari 40.052, pari al 42 per cento nel parco nazionale Stelvio; di ettari 95 nel parco nazionale Abruzzo; di ettari 3.759 nel parco nazionale Circeo.

Apparentemente dovremmo avere dunque una situazione ottimale al Circeo, che è invece il Parco in cui la pressione degli interessi privati, anche derivanti dall'assetto della proprietà fondiaria, maggiormente si è fatta sentire.

In realtà la situazione, se appena discreta per i due parchi alpini, è perciò ancora lontana dall'ideale (specialmente per il Gran Paradiso), dove alle proprietà del demanio statale possono in pratica essere aggiunti anche i terreni di proprietà comunale, sui quali lo esercizio di diritti di pascolo o di legnatico, da parte degli abitanti della zona, dà luogo ad appena apprezzabili inconvenienti, anche a causa del clima e dell'ecologia dell'alta montagna.

Assai diversa è la situazione in Abruzzo e al Circeo dove, anche a causa della presenza dei comuni e dei privati proprietari, il territorio del parco è soggetto a continui attacchi e alterazioni che non facilitano certamente l'azione protettiva. Scrive giustamente il dottor Agostini nello studio già citato, riferendosi al Circeo: « i terreni privati rappresentano una percentuale ragguardevole; il 36,7 per cento della superficie totale del parco. Su essi gli interventi limitativi nel diritto di proprietà sono tutt'altro che facili e graditi. I provvedimenti adottati in applicazione delle relative leggi vengono male accolti e attuati fra mille difficoltà e non sempre sono rispettati ».

Questo assetto delle proprietà dei suoli non giustifica certo gli scempi commessi, ma spiega largamente un fenomeno che proprio perché non è riscontrabile nel parco Gran Paradiso e in quello dello Stelvio va al di là delle persone singole investite di responsabilità dirette.

La verità è che quando ci si trova di fronte ad una crescente antropizzazione, è quasi inevitabile che venga depauperato il patrimonio forestale e faunistico. E l'antropizzazione è tanto più facile quanto più la proprietà è frazionata o appartiene a privati oppure quando le lottizzazioni di danni comunali avvengono indiscriminatamente per ragioni pseudo-sociali.

Collegato con l'assetto della proprietà fondiaria nei parchi e con le lottizzazioni, è anche il problema della idoneità dei terreni ad insediamenti turistici stabili e la sedicente « valorizzazione » delle aree, con conseguenze facilmente prevedibili.

Non c'è dubbio che la questione della proprietà dei territori è di primaria importanza, tant'è vero che in quasi tutti i paesi del mondo la proprietà dei parchi nazionali è dello Stato. Tale proprietà, se fosse dello Stato italiano, dovrebbe essere data in gestione ai Consigli d'amministrazione dei parchi nazionali.

Una legge quadro deve quindi indicare come si possa superare il grande ostacolo legale e finanziario dell'acquisto globale dei comprensori prescelti.

Nella storia della istituzione dei parchi nazionali troviamo fasi di transizione nelle quali si usano espedienti diversi: vincolo graduale quantitativo o qualitativo, affitti, diritti di uso o di conduzione.

Il sistema di iniziare con l'acquisizione parziale è stato attuato in Svizzera (si partì con una zona limitata, che corrispondeva *grosso modo* con un decimo dell'attuale territorio del Nationalparck). Anche in Inghilterra, quando si istituirono 10 parchi nazionali con la legge del 1949 al problema della acquisizione dei terreni fu anteposto il vincolo con limitazione di uso pubblico.

Pure in Francia, con la legge quadro del 1960, e la successiva costituzione del primo parco della Vanoise, nel 1963, si prevede la acquisizione progressiva delle zone sottoposte a vincolo completo.

È pure vero che nella nostra legislazione, in materia di parchi nazionali esistono norme che facoltizzano l'Azienda dello Stato delle foreste demaniali e l'Ente parco ad acquistare terreni privati.

Infatti la legge istitutiva del parco nazionale Gran Paradiso autorizzava l'Azienda dello Stato delle foreste demaniali ad « accettare dalla Real casa i terreni, le strade, le case ed i casotti con accessori e pertinenze che Casa reale possedeva nel perimetro del parco » ed era inoltre autorizzata « ad acquistare, ed anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare i terreni compresi nel perimetro del parco »; stabiliva inoltre, la predetta legge, che per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si dovevano seguire le norme stabilite dall'articolo 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 217, che costituiva il parco nazionale Abruzzo, pur prevedendo come regime normale il permanere delle proprietà private all'interno del parco, stabilisce, all'articolo 17, che « l'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad acquistare, o anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco, in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente. Per l'acquisto e l'espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'articolo 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per i parchi nazionali del Circeo e dello Stelvio, l'articolo 3 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, e l'articolo 3 della legge 24 aprile 1935, n. 740, hanno l'identico testo: « la Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare ed, in caso di mancato accordo ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione i terreni compresi nel territorio del Parco. Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni, si seguiranno le norme ecc. ecc. ».

Inoltre, ed è una norma che vale per tutti i parchi, con decreto del ministro dell'agricoltura, è possibile estendere il perimetro ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini proposti e anche tali terreni potranno essere acquistati, espropriati o assunti in temporanea gestione.

Una norma generale deve affermare esplicitamente questa facoltà, la quale deve però trovare una corrispondenza nel vincolo di una proprietà, attraverso l'acquisto, anche mediante espropriazioni e l'affittanza. Un problema che si collega con questo è quello dei terreni di proprietà comunale che dovrebbero esser presi in affitto dall'Ente Parco, come si fa in Svizzera. Dirò che lo scrupolo degli amministratori del Nationalpark d'Engadina giunge al punto di prendere in affitto anche intere zone alpine situate in territorio italiano allo scopo di preservare il parco da pericolosi contatti (pecore) con ambienti naturali non sufficientemente protetti.

Attinente al problema delle proprietà dei parchi nazionali è anche quello degli indennizzi per gli accertati danni arrecati dalla selvaggina, a favore dei proprietari dei terreni agricoli e ai privati e ai comuni, quale compenso di diritti reali concessi a favore dei parchi nazionali e di rinunce da parte di comuni in particolare alla utilizzazione dei terreni. Ed il discorso dovrebbe riguardare anche i vincoli e le limitazioni alle attività che si dovrebbero introdurre. Ma questo discorso va inquadrato in quello più generale dell'assetto da dare a un parco nazionale che si farà più avanti e che va fatto fino in fondo, perché è troppo evidente che la nascita o la vita di un parco non deve inserirsi come sola operazione vincolistica. Ma deve invece assumere un ruolo di qualifica e di promozione di un comprensorio nazionalizzato a tutti i livelli (economico e urbanistico) anche se il parco promuove da solo il compenso ai locali in seguito al crescente numero dei visitatori del parco stesso.

Gestione.

La situazione dei nostri parchi nazionali, dal punto di vista della gestione, è la seguente:

per i parchi del Circeo e dello Stelvio la gestione tecnica e organizzativa è stata affidata, nelle rispettive leggi istitutive, alla Azienda dello Stato delle foreste demaniali, con le norme per essa vigenti o con la collaborazione di una commissione consultiva alla quale spetta il compito di « formulare proposte sulle attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione ». Sulle proposte della commissione decide poi il Ministero per l'agricoltura e foreste.

Le due commissioni sono nominate con decreto e sono costituite da esperti (designati dal Ministro per l'agricoltura), e da rappresentanti di dicasteri, di enti (ad es. Touring Club) e di amministrazioni locali.

Diversa è la struttura e l'organizzazione degli altri due parchi.

Con decreto legislativo 5 giugno 1947, n. 8871, è stato istituito » l'Ente parco nazionale Gran Paradiso », con sede in Torino e ufficio distaccato ad Aosta, il quale ha la gestione del parco, e i cui organi sono: : il presidente, il consiglio d'amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei revisori.

Il consiglio d'amministrazione è composto di 13 membri dei quali 4 designati dal Ministero per l'agricoltura, 1 dal Ministero per la pubblica istruzione, 4 dal Consiglio della Valle d'Aosta e 4 dall'amministrazione provinciale di Torino.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del parco; approva ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente, delibera il regolamento del personale dipendente; stabilisce le norme relative alla tutela della fauna e della flora del parco, delle sue formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del parco, con regolamento che è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Valle e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che deve essere permanentemente esposto all'albo pretorio dei comuni compresi nel perimetro del parco.

Il presidente, il vice presidente ed il segretario del consiglio formano il comitato esecutivo.

Alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi di tale parco è preposto un direttore sovrintendente nominato dal consiglio d'amministrazione. Così come per il Gran Paradiso, anche per il parco nazionale d'Abruzzo, il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, soppresse la commissione reale, affidò la gestione all'Azienda dello Stato delle foreste demaniali e istituì una commissione consultiva.

La legge 21 ottobre 1950, n. 991, ha abrogato il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, ed ha riconosciuto il parco nazionale d'Abruzzo in ente autonomo al quale è affidata la gestione.

Il decreto presidenziale 30 giugno 1951, n. 535, ha stabilito le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, che è persona giuridica di diritto pubblico, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Organi dell'Ente sono: il presidente, il consiglio d'amministrazione ed il collegio dei revisori. Il consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura, e ne fanno parte:

1) il presidente dell'ente;

2) quattro funzionari in rappresentanza dei Ministeri dell'agricoltura, dell'istruzione, dell'industria e del turismo;

3) quattro rappresentanti dei comuni compresi nel territorio del parco designati dai prefetti;

4) un zoologo, un botanico ed un geologo.

Il problema delle forme di gestione, anche senza indulgere al nominalismo, mi pare che non debba essere sottovalutato.

Il parere del relatore è favorevole al regime di autonomia, prospettato dalle proposte di legge Rossi e Giolitti, senza che questa convinzione implichi sfiducia nei confronti del Ministero dell'agricoltura.

In ogni caso il relatore è contrario a dare eccessiva rappresentanza ai comuni contermini o proprietari di territori inclusi nel comprensorio del Parco, come propone l'onorevole Fracassi nella sua proposta di legge per il parco nazionale d'Abruzzo, perché occorre dire chiaramente che un « parco nazionale » va visto nel suo contesto nazionale o interregionale, oppure regionale, senza di che verrebbero meno molti presupposti della sua stessa esistenza. Se nel consiglio d'amministrazione dell'Ente parco si vogliono includere anche rappresentanze di enti locali, occorre dunque che esse siano espresse dal Ministero o dalla regione o, al massimo, dalle amministrazioni provinciali.

Del pari occorre precisare anche le rappresentanze di enti o di associazioni, uscendo dalla dizione generica che caratterizza la proposta Rossi, proprio per evitare che si abbiano a verificare situazioni anormali, come quella del Parco nazionale d'Abruzzo nel decennio trascorso.

La legge dovrebbe pertanto prevedere, nella composizione del Consiglio d'amministrazione, un rappresentante dei comuni, di associazioni, dello Stato (Ministeri dell'agricoltura, della pubblica istruzione, del turismo), degli specialisti.

Un problema che pongo ed al quale non intendo almeno per ora, dare una risposta, è quello dei requisiti necessari per ottenere la direzione tecnica di un Parco e quelli del personale addetto.

Finanziamenti.

Ai parchi nazionali si provveda nel seguente modo:

a) *per il parco nazionale del Gran Paradiso*:

– con un contributo annuale del Ministero dell'agricoltura di lire 60 milioni;

– con un contributo annuale della Regione autonoma della Val d'Aosta di lire 25 milioni;

– con un contributo annuale dell'Amministrazione provinciale di Torino di lire 25 milioni;

– con introiti vari: pene pecuniarie, permessi, affitti, concessioni, oblazioni e contributi.

In totale abbiamo dunque 110 milioni a carico dello Stato o di Enti pubblici, oltre agli introiti vari.

b) *per il parco nazionale del Circeo*:

– con una somma di 14 milioni, escluse le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda dello Stato delle foreste demaniali;

– con introiti vari.

c) *per il parco nazionale d'Abruzzo*:

– con un contributo annuo del Ministero dell'agricoltura, che è stato triplicato da 25 a 75 milioni annui, con la legge 20 dicembre 1965, n. 1426, oltre agli introiti vari.

d) *per il parco nazionale dello Stelvio*:

– con una somma da iscrivere a bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che è stata elevata a 50 milioni con la legge 20 dicembre 1965, n. 1434, e con gli introiti diversi.

In realtà non v'era dubbio che gli stanziamenti specie per il parco del Gran Paradiso erano insufficienti. Di tale esigenza si resero a suo tempo persuasi i deputati Curti Aurelio e Arnaud, che presentarono una proposta di legge (n. 2710) con la quale il contributo a carico del Ministero dell'agricoltura fu portato da 60 a 112 milioni e del pari – previo parere delle Amministrazioni interessate – fu disposto l'aumento dei contributi della Regione e della Provincia (legge 9 ottobre 1967, n. 959).

Anche per il Parco d'Abruzzo fu sollevata l'esigenza di un ulteriore aumento del contributo a carico dello Stato. Il collega Fracassi presentò una sua proposta (n. 3931) che fu approvata e con la quale il contributo fu portato a 125 milioni. Su tale aumento espressi la mia opinione in sede di discussione del provvedimento.

Pertanto l'attuale finanziamento dei Parchi è quello indicato dianzi, con gli incrementi di cui ho fatto cenno.

Vincoli.

Il problema dei vincoli è indubbiamente assai delicato, perché se da un lato è anche troppo evidente che un parco nazionale può qualificarsi come tale solo a patto che l'attività dell'uomo nel suo comprensorio venga fortemente limitata, dall'altro occorre aggiungere che un parco nazionale non ha alcun significato, come ho già detto, se la sua nascita coincide con una pura e semplice operazione vincolistica.

È ovvio che quando si sottraggono ampi territori suscettibili di sfruttamento agricolo o silvopastorale ad economie già in crisi, si vengano a ledere molti interessi. I comuni della zona delle Alpi però possono fare assegnamento sui proventi dei loro pascoli alpini e dei loro boschi. I privati si vedono proibito l'esercizio della caccia e della pesca, la raccolta dell'erba, della legna e dello strame. E oggi, comuni e privati temono di non poter sviluppare l'economia delle zone soggette a vincoli di loro proprietà in direzione del turismo estivo in particolare. Uguali problemi sorgono, con aspetti particolari diversi, ma con uguali conseguenze per le zone costiere.

Ora va detto subito che il problema dei parchi nazionali è un problema che la cultura moderna ha posto partendo dal presupposto della necessità assoluta di salvaguardare il valore scientifico, culturale e sociale dei pochi patrimoni naturali rimastici. Ma è un problema questo che deve essere affrontato tenendo presente che un'operazione finalizzata alla difesa del patrimonio naturale potrebbe incidere negativamente sulla struttura economica, specialmente in un primo tempo dalla istituzione di un nuovo parco. Poi, quando gli animali selvatici si moltiplicheranno, attireranno sempre più delle correnti turistiche nazionali ed internazionali, con beneficio economico esclusivo e progressivo della gente locale.

Occorre allora che la collettività, nell'atto stesso in cui vuole acquisire un interesse pubblico, proprio per fare da contrappeso alle

eccessive antropizzazioni di altre zone, degli ambienti naturali, rimasti finora integri, deve avviare a soluzione anche i problemi socio-economici dell'intero territorio.

L'ideale resta sempre quello di erigere i parchi nazionali in zone a bassa densità di popolazione ed in cui, quindi, la somma degli interessi privati sia minima, e tale comunque da rendere possibile accordi sull'uso della terra, come è accaduto in Engadina. Tuttavia la situazione del nostro paese dal punto di vista demografico e lo stesso sviluppo della viabilità di questi anni renderebbe impossibile risolvere il problema integralmente, per cui occorre ricorrere forse alla graduazione dei vincoli, secondo un concetto che si è andato affermando in molti paesi stranieri.

Si è dato così vita, attorno ai parchi nazionali, ad un'area marginale, soggetta ai vincoli più attenuati; anche allo scopo di rendere meno grave il divario fra il prezzo delle terre fuori ed entro il perimetro del parco, e di facilitare la nascita di attrezzature ricettive senza permettere la più sfrenata speculazione. Per queste zone occorrerebbe risolvere anche il problema dei vincoli da apporre, soprattutto per quanto riguarda il titolare delle potestà relative in materia paesistica ed edificatoria.

Volendo riassumere i problemi particolari da tener presenti sotto questo aspetto, direi che essi sono: gli usi civici, la caccia, il turismo, l'edilizia.

ISTITUZIONE DI NUOVI PARCHI.

Noi ci troviamo di fronte a diverse proposte di istituzione di nuovi parchi nazionali: quello della Sila, quello dell'Uccellina, quello di Migliarino San Rossore.

Un primo probema che si pone è di decidere l'eventuale precedenza della legge-quadro generale prima di esaminare e discutere le singole proposte di legge.

Di fatto nella « legge quadro » vanno indicate delle direttive – ad esempio estensione minima, non frazionamento delle aree del Parco, ecc. – che possono far correggere le proposte di legge in atto e quelle immediate che seguiranno. Ed anche perché una iniziativa per un parco nazionale può esser meglio risolta con l'istituire una « Riserva naturale » ancor più protetta di un parco nazionale.

Parrebbe ovvio che il Parlamento non debba prendere iniziative per costituire nuovi parchi nazionali prima che sia assicurato un minimo vitale (economico, funzionale) ai parchi nazionali esistenti degni di esser mantenuti, così come hanno raccomandato con un ordine del giorno i competenti della Commissione conservazione natura e sue risorse del Consiglio nazionale ricerche.

Un caso particolare è quello del Parco nazionale della Sila, per il quale abbiamo un testo Spezzano, già approvato dal Senato ed una nuova proposta del collega onorevole Buffone, che sono stati unificati in un nuovo testo ad iniziativa nostra e del Governo.

Ho dichiarato allora che mi rendevo conto che l'istituzione del Parco della Sila potrebbe avvenire entro pochi mesi se la nostra Commissione fosse d'accordo con le proposte che ho formulato prima. Sottolinei però quanto fosse pericoloso non affrontare prima il problema generale. Dichiarai comunque di ritenere possibile trovare una soluzione nel caso che la Commissione si impegnava concretamente a portare avanti la normativa generale contemporaneamente alla proposta di legge della Sila; cosa che in parte ha fatto.

Per le altre proposte noi dovremmo subordinarne l'esame in ogni caso. Per informazione dei colleghi debbo anche dire che un'altra proposta giungerà al Parlamento corredata da uno studio esemplare: si tratta della istituzione del parco nazionale del Gennargentu in Sardegna (indicato già nel Piano di rinascita) per il quale la regione sarda, valendosi del centro regionale di programmazione, ha fatto già predisporre uno studio, redatto dalla Generalpiani che io ho potuto consultare e che costituisce un modello nel suo genere.

Molte altre proposte di legge sono in preparazione per iniziativa di colleghi o di enti o associazioni.

Noi dobbiamo però dire che esse potranno trovare accoglimento da parte del Parlamento solo quando avremo elaborato la legge generale, e solo dopo aver provveduto a migliorare i parchi nazionali già istituiti, se degni di miglioramento.

Anche questo costituisce dunque un motivo di più per entrare subito nel vivo della questione.

A conclusione di questa relazione, che ho cercato di contenere entro limiti di tempo accettabili per i colleghi, mi si permetta di dire che è urgente affrontare il problema dei parchi: e ciò non tanto perché oggi sia di moda ricorrere a tale terminologia, che finisce per diventare di sapore retorico e potrebbe anche celare delle mire recondite in contrasto con le civili finalità insite nella costituzione dei parchi nazionali. Nella storia re-

cente dei parchi nazionali resta questo fatto: il programma laburista (marzo 1965), che è riuscito vittorioso nelle ultime elezioni politiche in Inghilterra, prevede, fra l'altro, « la ferma tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, specialmente lungo le coste ed i fiumi, e l'incremento dei parchi nazionali ».

Più presto noi attueremo questo programma e meno spenderemo, perché crescono inevitabilmente i valori fondiari ed i costi dei vincoli da porre alle proprietà private, mentre del pari aumenteranno i bisogni delle popolazioni urbane che solo i parchi nazionali possono soddisfare.

Noi siamo appena in tempo, prima che la nostra legislatura finisca, per mettere a fuoco i problemi che io ho cercato di illustrare e di giungere poi alla formulazione di una legge quadro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

STELLA. Il relatore si è richiamato anche ai problemi generali dei parchi ed è per questo motivo che mi permetto di richiamare un problema che ebbi già a sollevare in questa sede la scorsa estate, ed esattamente quello relativo al risarcimento ai coltivatori i cui terreni siano compresi nei comprensori dei parchi dei danni provocati dalla selvaggina ai pascoli ed alle colture.

Un provvedimento del genere non è stato ancora preso e quindi attualmente è anche in un certo senso inutile l'aver stanziato in favore di tali coltivatori delle apposite somme, visto che poi questa gente subisce danni notevoli per il fatto di avere dei terreni compresi nell'ambito dei parchi. Sono ormai 20 anni che sussiste questo stato di cose e quindi credo che sarebbe ormai giunto il momento di porvi riparo.

PRESIDENTE. La soluzione di questo problema può essere inserita, per quanto riguarda l'istituendo parco nazionale della Calabria, nell'articolo 9 del testo predisposto dal Comitato ristretto. L'onorevole Stella potrà quindi eventualmente proporre, al momento opportuno, un emendamento a tale articolo.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. L'esigenza prospettata dall'onorevole Stella è più che legittima, ma non è certo possibile introdurre una norma generale di questo tipo in un provvedimento che riguarda un solo parco. Comunque, il fatto che una tale disposizione sia per la prima volta codificata può tranquillizzare, nel senso che in tal modo si crea un precedente che poi potrà facilmente essere esteso anche a tutti gli altri parchi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda in pieno nel merito del provvedimento in discussione con le conclusioni cui è pervenuto il relatore ed è pertanto favorevole all'approvazione del testo elaborato dal Governo stesso ed ampiamente esaminato dal Comitato ristretto.

Sull'opportunità di istituire un parco nazionale in Calabria non vi è certo nulla da aggiungere, visto che in tal modo si rende giustizia al Mezzogiorno, visto che dei parchi attualmente esistenti nessuno è localizzato nel sud d'Italia, mentre non vi è dubbio che in essa vi sono dei territori che più di altri si prestano alla creazione di zone di questo tipo.

Vorrei ricordare in proposito che già la legge speciale per la Calabria ha destinato fondi per il rimboschimento di quei territori, soprattutto ad opera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, e che ora con questa iniziativa si tende ad incrementare per quanto possibile il turismo in Calabria, che è una delle poche regioni d'Europa giudicata in sede comunitaria meritevole di essere al massimo sviluppata in questo senso.

Sono d'accordo con il relatore anche sulle ragioni particolari che consentono una rapida approvazione del provvedimento in esame, tenendo conto anche del fatto che, in vista di una futura normativa generale per i parchi, quanto stiamo oggi creando potrà costituire una valida sperimentazione di formule e concetti nuovi, che potranno poi essere estesi anche ad altre zone del nostro paese.

Raccomando pertanto vivamente alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

Esso si estende in ciascuna delle tre provincie della Calabria su una parte dei territori dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali nonché su laghi e corsi di acqua indicati dal Comitato di cui al successivo articolo 11.

Non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge per i territori già in possesso dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e non oltre due anni dalla data del-

l'atto di acquisto o di esproprio per i terreni che perverranno ad essa successivamente, sarà effettuata, con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 11, la delimitazione del Parco per una superficie complessiva non superiore a 15.000 ettari.

A seguito della procedura di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e per un'ampiezza non superiore al venti per cento della superficie indicata al precedente comma, il Parco può essere esteso ai terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili per la contiguità territoriale dei gruppi di appezzamenti di uno stesso complesso demaniale, ai fini della valorizzazione di cui al primo capoverso e per la migliore gestione del Parco stesso.

MAGNO Propongo un emendamento aggiuntivo, nel senso di inserire nel terzo comma dell'articolo 1, prima delle parole: « la delimitazione del Parco », le seguenti parole, precedute e seguite da una virgola: « sentito il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente che, nel Comitato, di cui al successivo articolo 11 dello stesso testo in esame, è prevista la rappresentanza del comitato regionale di cui parla l'onorevole Magno.

MAGNO. D'accordo, onorevole Sottosegretario, c'è un rappresentante del Comitato regionale. Però, non è la stessa cosa di quanto da me proposto.

Il suddetto comitato regionale per la programmazione ha una sua struttura, una sua composizione, ed è bene che esso sia consultato, in merito alla questione del terzo comma dell'articolo 1. Invece, così com'è formulato tale articolo, viene consultato un solo rappresentante del suddetto comitato regionale.

Del resto, si è detto tante volte che occorre valorizzare i comitati regionali per la programmazione economica.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho motivi particolari per oppormi alla sua proposta, onorevole Magno. Sarei dell'avviso, tuttavia, di non rendere troppo complessa la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 1 in esame.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. In realtà, il sentire il parere del Comitato regionale per la programmazione è una esigenza che ha un suo peso.

Piuttosto, avrei delle perplessità circa la sua collocazione.

Infatti, riterrei che la sede più opportuna sia quella dell'articolo 5, dove si parla della compilazione del piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio calabrese, in relazione anche alla politica economica generale del Paese.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con l'opinione del relatore.

MAGNO. Per quanto riguarda l'articolo 5 del testo in esame, mi riservo di presentare un altro emendamento.

Tuttavia, ribadisco che proprio in sede di delimitazione del comprensorio del parco, allorché si costituisce il parco stesso, deve essere sentito il comitato regionale per la programmazione economica.

Faccio presente che sulla base di quanto è stato finora osservato, il testo dell'articolo 1, anche per la sua presente formulazione, va coordinato.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione, con espressa riserva di coordinamento, l'articolo 1 con l'emendamento Magno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, senza utilizzazioni forestali, né esercizio di pascolo, di caccia, di raccolta di prodotti secondari, senza possibilità di eseguirvi costruzioni ricettive, di aprire strade ed effettuarvi qualsiasi altra attività modificatrice dell'ambiente stesso;

b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, e centri di riproduzione ittica;

c) zone di bosco-parco, con trattamento tendente alla formazione di classi arboree di elevata età, conformemente al temperamento delle varie specie forestali componenti il soprassuolo. Nel bosco-parco sono consentiti soltanto la costruzione di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali, l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica e la valorizzazione di punti dominanti del territorio, di indi-

vidui cospicui della compagine boschiva, e di rimarchevoli formazioni vegetali e geomorfologiche.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Mi sembra che l'ultima parte della lettera *c*) dell'articolo 2 in esame sia pleonastica, trattandosi di questioni che saranno previste in sede di formazione del piano. Pertanto, ne proporrei la soppressione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il paragrafo *c*) in esame dispone che nelle zone di bosco-parco si possa accedere e transitare, allo scopo di evitare discriminazioni con altre zone. In caso contrario, si potrebbe ritenere che anche nel bosco-parco è vietato il transito.

Anche per questo articolo, penso sia necessario un coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 2, che fissa la ripartizione del parco in questione, salva espressa riserva di coordinamento.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4 e 5 del testo predisposto dal Governo.

ART. 3.

Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nel territorio del Parco è vietato:

a) il disboscamento: sono ammesse soltanto le tagliate che assicurino la perpetuità del bosco, in conformità dei piani di assestamento di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 ed alla legge 26 novembre 1955, n. 1177; tali piani, che sono obbligatori, devono essere compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive in termini di massa legnosa, anche di quelle naturalistiche in termini di conservazione o ricostituzione di ambienti originari, e delle finalità turistiche, in termini di ricettività per gli escursionisti;

b) l'accensione dei fuochi all'aperto;

c) qualsiasi operazione di utilizzazione e di variazione dell'ambiente nelle zone di riserva naturale integrale.

ART. 4.

L'Amministrazione del Parco emana un regolamento che disciplina:

a) l'organizzazione tecnico-amministrativa;

b) l'esercizio delle attività sportive e ricreative;

c) la costruzione di opere e manufatti di ogni genere;

d) lo svolgimento di attività agricole industriali, commerciali e turistiche;

e) il pascolo.

ART. 5.

Con la prima delimitazione del territorio del Parco di cui agli articoli 1 e 2, deve essere compilato da un gruppo di esperti, costituito da un forestale, un naturalista e un urbanista, nominati dall'Amministrazione del Parco, un piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco stesso. Su tale piano dovrà esprimere il parere il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, che dovrà essere integrato come appresso:

a) da un rappresentante del Centro nazionale delle ricerche - Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

b) da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici - VI Sezione;

c) da un rappresentante del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il piano dovrà coordinare i piani di assestamento forestale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765. Esso verrà pubblicato e approvato nei modi previsti dalla legge, con la variante che insieme al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici occorre quello del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente comma e che la proposta per l'emissione del decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica è avanzata dal ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro dei lavori pubblici.

Devo rilevare che sorgono alcune preoccupazioni per questi articoli sia sui primi due, per una esigenza di coordinamento, sia sull'articolo 5, per quanto riguarda una chiara definizione del rapporto di questa legge con le vigenti leggi sui piani regolatori dei comuni. Tali leggi prevedono tutta una serie di adempimenti destinati a disciplinare l'attività in materia del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'istruzione, degli enti locali. Corriamo pertanto il rischio di dar vita ad istituti che si dimostrino poi in pratica inoperanti perché contrastanti con altre disposizioni già vigenti.

D'altra parte, forse il disposto di questo articolo è inutile, perché quando abbiamo stabilito dei vincoli precisi su questi territori ed abbiamo aggiunto che nulla in essi si può fare senza il consenso di un apposito comitato, è evidente che ogni comune che abbia territori compresi nel comprensorio del Parco dovrà adattare i suoi piani regolatori alle norme particolari e limitative previste in questa legge.

Comunque, visto che anche la formulazione dell'articolo 5 suscita dubbi che non possiamo risolvere immediatamente, propongo di accantonare gli articoli 3, 4 e 5 e di riprenderli in esame in un secondo momento, soprattutto per non rischiare di stabilire un meccanismo che poi non può in pratica funzionare.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura degli articoli successivi.

ART. 6.

Per la determinazione delle zone di cui all'articolo 1, ultimo comma, e dell'articolo 2, l'Amministrazione del Parco indica, per ogni comune, su di una mappa catastale ridotta a scala 1: 10.000 i terreni comunali, di altri enti e di privati da conprendere eventualmente nel territorio del Parco e redige una relazione per illustrare le circostanze e i motivi che consigliano la proposta.

Un esemplare della mappa con la copia della relazione deve restare affissa per 60 giorni all'albo pretorio del comune interessato. Un'altra copia resterà depositata presso gli uffici del comune stesso. La pubblicazione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni inclusi nel parco.

ART. 7.

I reclami avverso la proposta di inclusione nel Parco e di divisione in zone di cui al precedente articolo 2, devono essere presentati al comune nel quale sono compresi i territori interessati entro il termine di cui all'articolo precedente.

Scaduto detto termine, il Sindaco, unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione, trasmetterà tutti i reclami, nonché l'esemplare della carta topografica, al Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria, di cui al successivo articolo 11.

Il Comitato decide entro 60 giorni sui reclami e notifica la decisione agli interessati. Questi entro 30 giorni possono proporre ricorso al ministro dell'agricoltura e delle foreste che decide con proprio decreto, udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste integrato come al precedente articolo 5.

Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste emette, a seguito del parere del Consiglio superiore, oppure in caso di mancanza di ricorsi, a seguito di comunicazione dell'amministrazione del Parco, il decreto di delimitazione dei nuovi confini.

ART. 8.

L'Opera valorizzazione Sila, Ente di sviluppo in Calabria, in conformità dei compiti istituzionali di cui all'articolo 4 lettera *g*) della legge 31 dicembre 1967, n. 1629, e dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1965, n. 901, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso, con l'osservanza delle norme del Regolamento di cui all'articolo 4 e nel quadro del piano di cui all'articolo 5.

ART. 9.

Ai comuni, agli altri Enti ed ai privati, proprietari di terreni compresi nel Parco, sarà corrisposto dall'Amministrazione del Parco un indennizzo in caso di diminuzione di reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli del godimento della proprietà che non fossero già prescritti da altre leggi.

La determinazione dell'indennizzo è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo 10.

Avverso la decisione della Commissione, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso contro tale determinazione al Comitato di cui al successivo articolo 11 che decide entro 60 giorni dalla scadenza della presentazione dei ricorsi stessi.

È ammesso altresì ricorso in seconda istanza, pure entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Comitato, al ministro dell'agricoltura e delle foreste che deciderà con suo decreto, entro 90 giorni, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, integrato come nel precedente articolo 5.

ART. 10.

L'indennizzo è determinato da una Commissione formata:

- da un rappresentante del Comitato di cui al successivo articolo 11 con funzioni di presidente;
- dal direttore del Parco;

– dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;

– dall'amministratore della foresta demaniale interessata;

– da un delegato dell'Ufficio tecnico erariale.

Il proprietario o un suo rappresentante potrà chiedere di essere ascoltato dalla Commissione.

ART. 11.

L'amministrazione del Parco è effettuata dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale per le determinazioni relative agli indirizzi, gestione e regolamentazione di un « Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria » così composto:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;

2) un docente universitario di botanica;

3) un docente universitario di zoologia;

4) un docente universitario di selvicoltura;

5) un docente universitario di urbanistica;

6) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei Consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;

7) un rappresentante del CONI;

8) il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;

9) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

10) un rappresentante dell'EPT di ciascuna delle provincie interessate;

11) un rappresentante del CNR – Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

12) un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno;

13) due rappresentanti dell'Opera valorizzazione Sila;

14) il soprintendente ai monumenti per la Calabria;

15) il capo della Sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;

16) un rappresentante dell'Associazione « Italia nostra »;

17) un rappresentante del Comitato regionale per la Programmazione economica;

18) un rappresentante dell'Associazione dell'Unione dei forestali d'Italia.

Il direttore del Parco parteciperà ai lavori del Comitato con voto consultivo.

ART. 12.

I membri del Comitato di cui al precedente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica cinque anni.

Ad essi non spetta alcuna indennità di funzione.

ART. 13.

Il Comitato di cui all'articolo 11 deve essere sentito:

a) per la determinazione degli obiettivi a cui il Parco deve tendere e dei mezzi tecnici per realizzarli;

b) per la determinazione delle zone da includere nel Parco di cui agli articoli 1, ultimo comma, e 2;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo del Parco stesso e per il rapporto annuale consuntivo;

d) per disciplinare le attività di cui allo articolo 4;

e) per i piani di assestamento boschivo;

f) per il piano di valorizzazione naturalistica e turistica;

g) per i piani regolatori comprendenti territori del Parco e per i piani paesistici;

h) per i piani di bonifica e di trasformazione fondiaria relativi ai territori del Parco;

i) per i rimboschimenti e le ricostituzioni e le migliorie boschive;

l) per l'organizzazione della difesa dei boschi dagli incendi poschivi e per la tutela fitosanitaria di essi;

m) per quanto altro riguarda la protezione dei valori ambientali e per ogni iniziativa da realizzare nel Parco.

Il Comitato deve altresì:

1) decidere sui reclami avversi allo estendimento del Parco nei terreni dei comuni, di altri Enti e privati e alla divisione in zone di cui all'articolo 7;

2) decidere sui ricorsi di prima istanza avverso la determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 9.

ART. 14.

Ferme restando le pene previste dalle leggi in vigore, in caso di costruzione di manufatti e di movimento di terreno in violazio-

ne alle norme prescritte nella presente legge, oltre alle pene suindicate il violatore è anche obbligato alla riduzione in pristino dei luoghi.

ART. 15.

Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a riservare nel primo concorso per Ispettori aggiunti in prova del CFS dieci posti ai candidati in possesso del diploma di laurea in scienze naturali da destinare al Parco nazionale della Calabria e ad altri Parchi che gestisce l'ASFD. In ogni successivo concorso il due per cento dei posti disponibili sarà riservato a laureati in scienze naturali e in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A proposito di questo articolo, faccio presente che la gestione di altri parchi ha evidenziato una certa carenza di personale preparato. Pertanto, è stato tenuto un corso di studi apposito, allo scopo di consentire al suddetto personale di affrontare la materia, oggetto dell'amministrazione dei parchi stessi, con adeguata competenza.

Ora abbiamo dei brillanti funzionari, ben preparati, e vorremmo affiancare ad essi degli specialisti.

Per tali motivi, il dicastero di cui sono Sottosegretario ha inserito nell'articolo 15 in esame la norma, secondo la quale, nel prossimo concorso per ispettori aggiunti, si riservano dieci posti ai laureati in scienze naturali.

Due o tre di essi sono necessari per il parco calabrese, mentre i rimanenti sono destinati agli altri parchi.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Sono favorevole alla norma in esame.

Il concorso viene bandito, per esempio, per 50 posti di ispettore aggiunto. Dieci posti sono riservati ai laureati in scienze naturali, da destinare ai parchi.

RINALDI. Attualmente, nei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato possono partecipare solo gli agronomi e gli ingegneri, tra i laureati. Se ho capito bene, si tratta di estendere il primo bando anche ai biologi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esattamente.

Pertanto, nel prossimo concorso potranno partecipare anche i laureati in scienze naturali.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Sottosegretario, ma la formulazione dell'articolo non è molto chiara, al riguardo.

Do lettura degli altri articoli.

ART. 16.

Al servizio di guardianìa nonché alla sorveglianza per la caccia e per la pesca nelle ozn edi competenza del Parco provvede il Corpo forestale dello Stato che vi assegna cinquanta elementi appositamente specializzati. Essi avranno in dotazione anche armi da caccia.

Per l'intensificazione della vigilanza e per i servizi di amministrazione il Parco si può avvalere di personale dell'Opera valorizzazione Sila appositamente distaccato, che rimane nei ruoli e a carico dell'Opera stessa.

ART. 17.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente leggi si provvede:

1) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

2) con i proventi delle sanzioni pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposti dai contravventori;

3) con eventuali contributi disposti dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a carico della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e successive integrazioni, e con ogni altro contributo erogato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui al n. 1 del comma precedente si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Riprenderemo l'esame di questo testo non appena il Comitato ristretto, che è convocato per questa sera stessa, ne avrà completato l'esame e la revisione. Il Comitato formulerà cioè gli articoli 1 e 2 già approvati in un nuovo testo coordinato e riprenderà in esame il testo degli articoli, di cui ho dato lettura, per formularli in modo più organico.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna – ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658).

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo provvedimento era stata a suo tempo rinviata per permettere ai vari gruppi di accordarsi circa il meccanismo da stabilire per la fissazione del prezzo di vendita. Ora finalmente questo accordo è stato raggiunto sul seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge è sostituito dal seguente: « La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo stabilito, sentiti l'amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS, dall'ufficio tecnico erariale competente, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Magno propone inoltre di aggiungere un terzo comma del seguente tenore:

« Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS per l'acquisto di terreni da destinare agli scopi di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo unico del provvedimento è pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna – è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Alghero il complesso immobiliare denominato « Maria Pia », della estensione di ettari 94.05.45, ricadente nel perimetro del piano regolatore del comune predetto.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'Amministrazione comunale di Alghero e l'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

È fatto salvo il vincolo imposto, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio di cui al 1° comma del presente articolo.

Il ricavato sarà utilizzato dall'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricole ed all'assegnazione in poderi o quote ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: « Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge in esame:

ARTICOLO UNICO.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.

Il prezzo di vendita sarà determinato dalla intendenza di finanza di Matera in base al valore di mercato che sarà stimato dall'Ufficio tecnico erariale competente.

Faccio presente che, salvo le variazioni riferite all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, gli stessi emendamenti predisposti per il disegno di legge n. 4658, riguardante l'ETFAS, sono stati concordati per il suddetto articolo unico.

L'onorevole Tantalo propone infatti di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'Ufficio erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Po-

licoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni ».

Pongo in votazione tale comma sostitutivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Magno ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo, che, se approvato, diventerà terzo comma dell'articolo unico in esame:

« Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni, da destinare agli scopi di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Magno.

(*È approvato*).

Pertanto, l'articolo unico del provvedimento risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise è autorizzato a trasferire in proprietà del Comune di Policoro (Matera) i terreni siti in agro di detto comune, della estensione di ettari 630, ricadenti nel perimetro del Piano regolatore e non utilizzati a fini di trasformazione agraria.

La vendita sarà effettuata ad un prezzo equo, stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente, sentiti l'amministrazione comunale di Policoro e l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, tenendo conto della originaria destinazione, delle finalità del trasferimento e del programma di utilizzazione dei terreni.

Il ricavato sarà utilizzato dall'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise per l'acquisto di terreni idonei alla destinazione ad attività agricola ed all'essegnazione in poderi e quote, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO